



Camera di Commercio  
Bergamo

## Disposizione del Conservatore relativa alla modifica dell'articolo 2477 c.c. ad opera del D.lgs 14/2019

Il 16 marzo 2019 è entrato in vigore l'articolo 379 del D.Lgs 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155." che contiene modifiche all'articolo 2477 del Codice Civile introducendo dei nuovi limiti dimensionali per la nomina, obbligatoria, dell'organo di controllo o del revisore.

Il testo integrale dell'articolo è riportato in calce a questa disposizione.

La formulazione dell'articolo ha suscitato dubbi sulla effettiva decorrenza dell'obbligo, da cui la necessità di questa disposizione, preceduta da un confronto in sede di Consulta dei Conservatori della Regione Lombardia che ha assicurato l'uniformità interpretativa.

Ciò premesso si ritiene che **l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore e dell'adeguamento dello Statuto decorrano**, entrambi, **trascorsi 9 mesi dall'entrata in vigore della norma** e quindi dal 17 dicembre 2019.

Il primo capoverso del 3<sup>a</sup> comma infatti prevede che *"Le società a responsabilità limitata e le società cooperative (già) costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo .... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto ...."*

L'inserimento della perifrasi *"se necessario,"* dimostra che il termine di 9 mesi, previsto alla fine del periodo, non è riferito solo alla modifica dell'atto costitutivo/statuto ma anche alla nomina dell'organo di controllo/revisore che può avvenire in autonomia.

Tutto ciò per rispondere anche ad un criterio di uniformità per cui, srl e cooperative con Statuti già conformi alla nuova normativa, avrebbero altrimenti avuto l'obbligo di provvedere alla nomina già con l'approvazione del bilancio 2018 mentre le altre solo a decorrere dall'approvazione del bilancio 2019.

In conclusione si precisa che l'eventuale nomina, volontaria, dell'organo di controllo o del revisore, anche in mancanza dell'adeguamento dello Statuto (a cui si dovrà provvedere entro il 17 dicembre 2019) sarà comunque accettata costituendo una figura "tipica" la cui iscrizione nel Registro Imprese è prevista dal Codice Civile (anche se non ancora obbligatoria).

Bergamo, 17 aprile 2019

IL CONSERVATORE DEL  
REGISTRO IMPRESE  
F.to Andrea Vendramin

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs 82/2005

Camera di Commercio  
Industria Artigianato Agricoltura di Bergamo  
Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo  
Tel. +39.035.4225.111 - Fax +39.035.226.023  
www.bg.camcom.gov.it - urp@bg.camcom.it  
P. IVA 00648010163 - C.F. 80005290160

Pag. 1 a 2



## Disposizione del Conservatore relativa alla modifica dell'articolo 2477 c.c. ad opera del D.lgs 14/2019

Art. 379 – D. Lgs 14/2019

1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»

2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.»

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».